



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Città metropolitana di Milano

COPIA

AREA TECNICA

Registro di Pubblicazione n. 334
Registro Cronologico Generale n. 448

DETERMINA N. 45 DEL 03-06-2020

Oggetto: RED. IM SRL - INTERVENTI PROPEDEUTICI AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E SOSTITUZIONE INDUSTRIALE DELL'AREA. INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA PER ESAME DELL'ISTANZA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA AI SENSI DELL'ART. 242 COMMA 7 DEL D.LGS. 152/2006. PRESENTATA DALLA DITTA RED. IM. SRL. DETERMINAZIONE CONCLUSIVA POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DELL'ART. 14, C. 2 DELLA L. 241/90 - FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL'ART. 14-BIS DELLA LEGGE MEDESIMA

Il Responsabile dell'Area Tecnica

RICHIAMATE le determinazioni del Responsabile dell'area Tecnica n. 38/2019, 99/2019, 122/2019 e 16/2020 - relative al procedimento in argomento;

VISTA l'istanza inoltrata da Red. Im. srl in data 28.02.2020 (prot. 1845 e 1847) volta all'approvazione del Progetto Operativo di Bonifica, ai sensi dell'art. 242, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, costituito dai seguenti elaborati:

- D.01 - Relazione Tecnico Illustrativa
- D.02 - Inquadramento territoriale ed urbanistico
- D.03 - Planimetria generale aree di proprietà
- D.04 - Planimetria risultanze delle attività di indagine della caratterizzazione
- D.05 - Opere in progetto - Planimetria generale

TENUTO CONTO dello svolgimento della Conferenza decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona indetta con nota in data 06.03.2020 prot. 2083;

RILEVATA l'emergenza in corso legata al virus Covid-19 e preso atto di Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle Ordinanze del Presidente della Regione Lombardia e di tutti gli atti inerenti il contenimento della diffusione del virus di cui sopra emanati dai Ministeri competenti;

RICHIAMATA, quindi, la nota prot. 2424 del 24.03.2020 con la quale la Conferenza dei Servizi in argomento è stata traslata, stabilendo i seguenti termini:

- a) Il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi art. 2, comma 7, della Legge 241/1990, integrazioni documentali e/o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso di questa Amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni è il 08.04.2020;
- b) il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni con riferimento all'oggetto della Conferenza di Servizi indetta e sulla base della documentazione prodotta è il 27.04.2020;
- d) la data per eventuale riunione da svolgere in modalità sincrona e con le modalità di cui all'articolo 14-ter della L. 241/90 è il 06.05.2020. Nel merito, tenendo conto delle necessità organizzative di tutte le Amministrazioni coinvolte;

RILEVATO che sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- **ARPA LOMBARDIA** - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI MILANO UO SUOLO, BONIFICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE;
- **ATS MILANO** - DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA UOC SALUTE E AMBIENTE;
- **CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO** - AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE;
- **REGIONE LOMBARDIA** - DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE UNITA' ORGANIZZATIVA ECONOMIA CIRCOLARE, USI DELLA MATERIA E BONIFICHE;

RICHIAMATA, altresì, la nota in data 30.04.2020 prot. 3271 con la quale si comunicava:

- l'impossibilità di assumere qualsiasi tipo di determinazione in merito al procedimento in corso nei termini previsti, anche alla luce del fatto che non sono pervenute tutte le determinazioni degli enti invitati ad esprimersi;
- che l'eventuale riunione della Conferenza dei Servizi in modalità sincrona, già pianificata per il 06.05.2020 non poteva, quindi, essere confermata.

DATO ATTO che sono state acquisite le seguenti determinazioni dagli enti coinvolti:

ARPA LOMBARDIA - nota prot. 3260 del 30.04.2020	<i>determinazione di assenso con osservazioni relative alla fase operativa</i>
ATS MILANO - nota prt. 3205 del 28.04.2020	<i>determinazione di assenso con osservazioni relative alla fase operativa</i>
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - nota prot. 3323 del 04.05.2020	<i>determinazione di assenso con osservazioni relative alla fase operativa</i>
REGIONE LOMBARDIA	<i>nessuna determinazione</i>

DATO ATTO che il progetto in argomento risulta adeguato alle pratiche edilizie vigenti sull'area in argomento (Autorizzazione Paesaggistica n. 2/2019 - prot. 2281/2019 e Permesso di Costruire n. 8/2019 - prot. 2971/2019) e che le opere in argomento saranno autorizzate con il presente atto;

RITENUTO che le osservazioni e le prescrizioni indicate dalle Amministrazioni coinvolte non necessitano di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza e al Progetto;

RILEVATO quanto previsto dall'art. 242 comma 7 del D.lgs. 152/2006: "... Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della Regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi

medesimi" e tenuto conto che si tratta di procedimento a carico del Comune ai sensi della LR 30/2006 art. 5;

RICHIAMATE:

- la DGR 8/2744 del 15.06.2006 "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati";
- la DGR 8/4033 del 24.01.2007 "Trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica di siti contaminati in attuazione della L.R. n. 30/2006 - Modifica alla d.G.R. n. 2838/2006";

VISTA la nota pervenuta in data 05.05.2020 da parte di Red. Im. srl con la quale veniva trasmessa la quantificazione dell'intervento di bonifica in argomento, pari ad € 553.214,26;

RITENUTO, preso atto degli elaborati costituenti il progetto operativo di bonifica (ns. prot. 1845 e 1847 del 2020) ed in particolar modo il cronoprogramma allegato alla Relazione illustrativa, di specificare - ai sensi dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs. 152/2006:

- **inizio lavori e presentazione delle garanzie finanziarie:** entro 15 giorni dalla ricezione del presente atto;
- **tempi di esecuzione dei lavori:** 93 giorni dalla data di inizio lavori;
- **prescrizioni/osservazioni:**

da ATS - nota ns. prot. 3205 del 28.04.2020:

"... 1. Si chiede che i risultati dei monitoraggi delle acque vengano trasmessi agli Enti al termine di ogni campagna e riassunti in forma tabellare. Si concorda sulla trasmissione di una relazione di commento con cadenza annuale;

2. Si precisa che la valutazione dei rischi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, elaborata per le attività di bonifica ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dovrà considerare, oltretutto la presenza di amianto, l'esposizione dei lavoratori alle polveri in relazione alla movimentazione del terreno;

3. Si chiede che vengano comunicati all'Agenzia scrivente la data di inizio dei lavori e i nominativi delle aziende coinvolte nelle attività di bonifica.";

da ARPA LOMBARDIA - nota ns. prot. 3260 del 30.04.2020:

"... Le attività di collaudo (sopralluoghi e campionamenti) saranno eseguite in contraddittorio con la scrivente Agenzia con la quale si chiede di concordare preventivamente le attività di campo.

In sede di sopralluogo, l'Agenzia si riserva di aggiungere eventuali punti di campionamento e/o di incrementare il numero di campioni sulla base dello stato dei luoghi e/o di evidenze organolettiche per le quali si riserva di eseguire campioni puntuali.

Relativamente al protocollo analitico proposto non si hanno osservazioni e pertanto su tutti i campioni saranno ricercati i seguenti parametri: Metalli (As, Sb, Be, Cd, Co, Crtot, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Ta, Va, Zn), Idrocarburi C>12 e C<12, IPA, PCB e Amianto; l'Agenzia si riserva di richiedere un'eventuale integrazione del protocollo analitico proposto sulla base di particolari evidenze di campo e/o stato dei luoghi.

Nel caso di presenza di materiali di riporto gli stessi dovranno essere, come proposto, gestiti in conformità alle disposizioni dettate dalla normativa vigente (L. 98/2013 e DPR 120/2017) ed i campioni prelevati tal quale saranno sottoposti a Test di cessione secondo le modalità previste

dal D.M. 5 febbraio 1998 e smi e gli esiti saranno confrontati con le CSC previste per la matrice acque sotterranee (D. Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tabella 2); si concorda con il protocollo analitico previsto nel documento.

Per quanto riguarda le metodiche analitiche si invita il laboratorio di parte a concordarle preventivamente con il Settore Laboratorio, U.O. Laboratorio Arpa di Milano. I metodi di prova utilizzati dai laboratori di ARPA Lombardia, qualora multiparametrici, sono in grado di rilevare più analisi appartenenti alle medesime famiglie e classi chimiche o con analoghe proprietà chimico-fisiche. Pertanto, nel Rapporto di Prova verrà data evidenza di parametri che presentano concentrazioni superiore ai limiti di legge, ancorché non inseriti nel set analitico richiesto. Tali parametri saranno utilizzati per approfondimenti conseguenti.

Relativamente al monitoraggio della matrice acque sotterranee, si chiede che le date dei campionamenti siano concordate preventivamente con Arpa per consentire i controlli di competenza e per quanto riguarda le metodiche analitiche si invita il laboratorio di parte a concordarle preventivamente con il Settore Laboratorio, U.O. Laboratorio Arpa di Milano";

da CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - nota ns. prot. 3323 del 04.05.2020

"...• a seguito del decreto di autorizzazione del Comune, la data di inizio lavori dovrà essere comunicata per iscritto agli Enti, con almeno 15 giorni di preavviso e contestualmente dovranno essere forniti i nominativi del Responsabile del cantiere, del Direttore Lavori e dei referenti per la Sicurezza con le relative abilitazioni professionali e indicata l'impresa esecutrice delle attività di bonifica con copia di iscrizione all'Albo nazionale Gestori Ambientali nella categoria 9 in idonea classe;

- i terreni contaminati dovranno essere o smaltiti o conferiti presso un impianto di trattamento autorizzato (All.3 Titolo V Parte IV del d.Lgs. 152/06). Sono esclusi gli impianti operanti in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06 e smi, tranne l'avvio dei rifiuti stessi per la sola operazione R13 (operazioni di stoccaggio/ messa in riserva). Dopo lo stoccaggio le terre dovranno essere destinate ad altri impianti operanti in procedura ordinaria ex art. 208 del d.lgs. 152/06 o sottoposti ad AIA per l'effettuazione del trattamento prescritto;

- ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 152/06, l'onere della classificazione, della conseguente attribuzione

del codice CER e del corretto avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti ricade sotto la responsabilità

del produttore/detentore dei rifiuti stessi;

- nelle note dei formulari di trasporto di tutti i rifiuti prodotti dovrà essere prevista la dicitura "rifiuti provenienti dalla bonifica dell'area.....(indicare nome e indirizzo)". Richiamato inoltre l'art. 193 del d.lgs 152/06, i formulari dovranno essere compilati in ogni parte e nel campo 1 dovranno essere necessariamente indicati gli estremi di iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali dell'impresa esecutrice della bonifica;

- dovranno essere trasmessi i nominativi e le relative copie di autorizzazione (valide al momento dell'effettuazione dei lavori) dei poli di conferimento dei terreni contaminati e dei rifiuti vari presenti

sul sito; i nominativi e le relative copie di iscrizione all'albo (valide al momento dell'effettuazione dei

lavori) dei trasportatori dei rifiuti e degli eventuali intermediari utilizzati;

• *dovranno essere comunicati tempestivamente agli Enti, per le relative valutazioni, eventuali cambiamenti in corso d'opera dell'impianto di conferimento e/o dei trasportatori comunicati, oltre a prevedere l'invio delle relative autorizzazioni;*

• *nel cantiere dovrà essere mantenuta affissa in vista del pubblico una tabella chiaramente leggibile con l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione, del titolare, dei nomi dell'impresa esecutrice dei*

lavori, del Progettista, del Direttore Lavori e del Responsabile della sicurezza, e con riportate la data

di inizio lavori e della loro prevista ultimazione;

• *qualsiasi variazione della sequenza temporale delle varie attività dovrà essere preventivamente comunicata agli Enti".*

· **entità e tipologia delle garanzie finanziarie:** € 276.607,13 pari al 50% dell'importo presunto per l'esecuzione delle opere;

· **termini per la presentazione della garanzia finanziaria:** entro 15 giorni dalla ricezione del presente atto;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 152/2006 e smi;
- la LR 30/2006 e smi;
- il D.lgs. 267/2001 e smi;
- la L. 241/90 e smi;
- il DPR 380/2001 e la LR 12/2005 e loro smi;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

TENUTO CONTO delle motivazioni sopra succintamente richiamate;

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse e di farne parte integrante e sostanziale;
2. **DI CONCLUDERE POSITIVAMENTE** la Conferenza di Servizi decisoria ex art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati approvando il progetto operativo di Bonifica pervenuto con nota in data 28.02.2020 (prot. 1845 e 1847) e secondo quanto indicato nelle note pervenute dagli Enti coinvolti citati in premessa che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO** che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
4. **DI SPECIFICARE**, ai sensi dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs. 152/2006:
 - **inizio lavori e presentazione delle garanzie finanziarie:** entro 15 giorni dalla ricezione del presente atto;
 - **tempi di esecuzione dei lavori:** 93 giorni dalla data di inizio lavori;

prescrizioni/osservazioni:

da ATS - nota ns. prot. 3205 del 28.04.2020:

"... 1. Si chiede che i risultati dei monitoraggi delle acque vengano trasmessi agli Enti al termine di ogni campagna e riassunti in forma tabellare. Si concorda sulla trasmissione di una relazione di commento con cadenza annuale.

2. Si precisa che la valutazione dei rischi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, elaborata per le attività di bonifica ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dovrà considerare, oltretutto la presenza di amianto, l'esposizione dei lavoratori alle polveri in relazione alla movimentazione del terreno.

3. Si chiede che vengano comunicati all'Agenzia scrivente la data di inizio dei lavori e i nominativi delle aziende coinvolte nelle attività di bonifica."

da ARPA LOMBARDIA - nota ns. prot. 3260 del 30.04.2020:

"... Le attività di collaudo (sopralluoghi e campionamenti) saranno eseguite in contraddittorio con la scrivente Agenzia con la quale si chiede di concordare preventivamente le attività di campo.

In sede di sopralluogo, l'Agenzia si riserva di aggiungere eventuali punti di campionamento e/o di incrementare il numero di campioni sulla base dello stato dei luoghi e/o di evidenze organolettiche per le quali si riserva di eseguire campioni puntuali.

Relativamente al protocollo analitico proposto non si hanno osservazioni e pertanto su tutti i campioni saranno ricercati i seguenti parametri: Metalli (As, Sb, Be, Cd, Co, Crtot, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Ta, Va, Zn), Idrocarburi C>12 e C<12, IPA, PCB e Amianto; l'Agenzia si riserva di richiedere un'eventuale integrazione del protocollo analitico proposto sulla base di particolari evidenze di campo e/o stato dei luoghi.

Nel caso di presenza di materiali di riporto gli stessi dovranno essere, come proposto, gestiti in conformità alle disposizioni dettate dalla normativa vigente (L. 98/2013 e DPR 120/2017) ed i campioni prelevati tal quale saranno sottoposti a Test di cessione secondo le modalità previste dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. e gli esiti saranno confrontati con le CSC previste per la matrice acque sotterranee (D. Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tabella 2); si concorda con il protocollo analitico previsto nel documento.

Per quanto riguarda le metodiche analitiche si invita il laboratorio di parte a concordarle preventivamente con il Settore Laboratorio, U.O. Laboratorio Arpa di Milano. I metodi di prova utilizzati dai laboratori di ARPA Lombardia, qualora multiparametrici, sono in grado di rilevare più analisi appartenenti alle medesime famiglie e classi chimiche o con analoghe proprietà chimico-fisiche. Pertanto, nel Rapporto di Prova verrà data evidenza di parametri che presentano concentrazioni superiore ai limiti di legge, ancorché non inseriti nel set analitico richiesto. Tali parametri saranno utilizzati per approfondimenti conseguenti.

Relativamente al monitoraggio della matrice acque sotterranee, si chiede che le date dei campionamenti siano concordate preventivamente con Arpa per consentire i controlli di competenza e per quanto riguarda le metodiche analitiche si invita il laboratorio di parte a concordarle preventivamente con il Settore Laboratorio, U.O. Laboratorio Arpa di Milano."

da CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - nota ns. prot. 3323 del 04.05.2020

"... • a seguito del decreto di autorizzazione del Comune, la data di inizio lavori dovrà essere comunicata per iscritto agli Enti, con almeno 15 giorni di preavviso e contestualmente

dovranno essere forniti i nominativi del Responsabile del cantiere, del Direttore Lavori e dei referenti per la Sicurezza con le relative abilitazioni professionali e indicata l'impresa esecutrice delle attività di bonifica con copia di iscrizione all'Albo nazionale Gestori Ambientali nella categoria 9 in idonea classe;

- i terreni contaminati dovranno essere o smaltiti o conferiti presso un impianto di trattamento autorizzato (All.3 Titolo V Parte IV del d.Lgs. 152/06). Sono esclusi gli impianti operanti in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06 e s.m.i, tranne l'avvio dei rifiuti stessi per la sola operazione R13 (operazioni di stoccaggio/ messa in riserva). Dopo lo stoccaggio le terre dovranno essere destinate ad altri impianti operanti in procedura ordinaria ex art. 208 del d.lgs. 152/06 o sottoposti ad AIA per l'effettuazione del trattamento prescritto;

- ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 152/06, l'onere della classificazione, della conseguente attribuzione

del codice CER e del corretto avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti ricade sotto la responsabilità

del produttore/detentore dei rifiuti stessi;

- nelle note dei formulari di trasporto di tutti i rifiuti prodotti dovrà essere prevista la dicitura "rifiuti provenienti dalla bonifica dell'area.....(indicare nome e indirizzo)". Richiamato inoltre l'art. 193 del d.lgs 152/06, i formulari dovranno essere compilati in ogni parte e nel campo 1 dovranno essere necessariamente indicati gli estremi di iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali dell'impresa esecutrice della bonifica;

- dovranno essere trasmessi i nominativi e le relative copie di autorizzazione (valide al momento dell'effettuazione dei lavori) dei poli di conferimento dei terreni contaminati e dei rifiuti vari presenti

sul sito; i nominativi e le relative copie di iscrizione all'albo (valide al momento dell'effettuazione dei

lavori) dei trasportatori dei rifiuti e degli eventuali intermediari utilizzati;

- dovranno essere comunicati tempestivamente agli Enti, per le relative valutazioni, eventuali cambiamenti in corso d'opera dell'impianto di conferimento e/o dei trasportatori comunicati, oltre a prevedere l'invio delle relative autorizzazioni;

- nel cantiere dovrà essere mantenuta affissa in vista del pubblico una tabella chiaramente leggibile con l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione, del titolare, dei nomi dell'impresa esecutrice dei

lavori, del Progettista, del Direttore Lavori e del Responsabile della sicurezza, e con riportate la data

di inizio lavori e della loro prevista ultimazione;

- qualsiasi variazione della sequenza temporale delle varie attività dovrà essere preventivamente comunicata agli Enti."

- **entità e tipologia delle garanzie finanziarie:** € 276.607,13 pari al 50% dell'importo presunto per l'esecuzione delle opere;

- **termini per la presentazione della garanzia finanziaria:** entro 15 giorni dalla ricezione del presente atto;

5. **DI DARE ATTO** che il progetto in argomento risulta adeguato alle pratiche edilizie vigenti sull'area in argomento (Autorizzazione Paesaggistica n. 2/2019 - prot. 2281/2019 e Permesso di Costruire

n. 8/2019 - prot. 2971/2019) e che le opere in argomento, come sopra meglio specificato, sono autorizzate con il presente atto;

6. **DI RIBADIRE** che il titolare è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni generali imposte dalle vigenti norme regionali, nazionali e comunitarie e dai regolamenti comunali in materia (cartello di cantiere, indicazione del Direttore dei Lavori, dell'impresa esecutrice, adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008, ecc. e al rispetto in via generale del Regolamento edilizio e del Regolamento Locale di Igiene), nonché di ogni altra disposizione di normativa applicabile. La presente determinazione costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento sopra indicato;
7. **DI DISPORRE** che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi pec;
8. **DI DARE ATTO** che avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
9. **DI INDICARE CHE** gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l'Area Tecnica, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse, secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;
10. **DI DARE** corso alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio comunale per 30 giorni e della pubblicazione dello stesso nella sezione "Amministrazione Trasparente" relativa alle pratiche ambientali;
11. **DI DARE ATTO** che il presente atto non necessita di copertura finanziaria e di impegni di spesa.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to GABRIELA NAVA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04-06-2020
Lì 04-06-2020

Il Messo Comunale
F.to Alberto Lavatelli